COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

N ° 6
DEL 30.03.2017

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) Componente TASI. Approvazione aliquote esercizio 2017

L'anno 2017 il giorno **30 (trenta)** del mese di **marzo dalle ore 18:35 a seguire,** nella sala consiliare "Bernardo Sgromo", si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C. C. con avvisi del 24.03.2017**,** prot. n. 2155.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DEVITO	Roberto	Presidente C.C.		X
SERRATORE	Barbara Ornella	Cons. Anziano	X	
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco		X
MAIELLO	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
FRIJIA	Giuseppe	Consigliere	X	
GALATI	Francesco	"	X	
MAIELLO	Antonio	"	X	
PELLEGRINO	Salvatore	"	X	
DE NISI	Immacolata V. za	"		X
SERRAO	Vincenzo	"	X	
SORRENTI	Roberto	"		X
TOTALI			N ° 7	N° 4

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) **il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.**
Presiede il Consigliere Anziano Serratore Barbara Ornella, stante l'assenza del Presidente del C.C. sig. **Devito Roberto.**
Il Presidente del C.C. F.F.. fatto l'appello verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C.F.F.

introduce il terzo punto all'ordine del giorno evidenziando che unitamente ai 2 punti che precedono ed all'altro che segue , trattasi di atti propedeutici al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2017/2019 e sono tutte confermative di quanto deliberato per l'anno 2016 , quindi invita il Civico Consesso a determinarsi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU),di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione consiliare n. 15 del 31/07/2014 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;
- con deliberazione consiliare n. 22 del 30/07/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- con deliberazione consiliare n. 7 del 30/04/2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14,punti a) e b),prevede:
"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio Comunale;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun tributo a tariffa;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che si intende ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l'anno 2017;
VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.".

RITENUTO, quindi, di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali.

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

RICHIAMATO l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il*

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
Con voti :favorevoli : 6 ; contrari: 1 Serrao (per coerenza con il voto espresso per il 2016);astenuti: nessuno; resi in forma palese per alzata di mano da n 7 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica,

DELIBERA

1) **Di individuare**,sulla base del vigente Regolamento TASI, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella:

SERVIZIO	**COSTI TOTALI**
pubblica sicurezza e vigilanza;	€ 170.300,00
tutela del patrimonio artistico e culturale;	//
servizi cimiteriali;	€ 34.700,00
servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;	€ 145.000,00
illuminazione pubblica;	€ 150.000,00
servizi socio-assistenziali;	€ 30.000,00
servizi di protezione civile;	//

servizi di tutela degli edifici ed aree comunali;	//
altro	//
TOTALE	**€ 530.000,00**

A fronte di un gettito TASI stimato per l'esercizio 2017 in euro 215.198,00 (40,60% di copertura).
Di confermare, per l'anno 2017, le medesime aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi Indivisibili (TASI) stabilite per l'annualità 2016.
Di approvare conseguentemente le seguenti aliquote TASI per l'anno 2017 dando atto dell'intervenuta esclusione - disposta dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 - per le abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze escluse le categorie A/1, A/8, A/9	ESENTATA PER LEGGE
Abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8, A/9	2 per mille
Unità immobiliari gruppo catastale D – immobili produttivi	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Restanti fabbricati ed aree edificabili	2 per mille
Terreni agricoli	ESENTATI PER LEGGE

Di dare atto che le risorse non più introitabili per l'effetto dell'esclusione di cui al punto precedente saranno ristorate nell'ambito della definizione del contributo alla determinazione della quota di partecipazione al Fondo di solidarietà comunale di questo Comune.
Di riconoscere, altresì, per l'esercizio 2017 una riduzione **del 40 %, anziché del 20%** ex art.7 del vigente regolamento IUC componente TASI per le abitazioni occupate (limitatamente ad una sola di esse) dai soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori dal territorio comunale".
Di fissare per l'anno 2017 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento IMU e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;
Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
Di dare atto che le novità legislative introdotte con la legge di stabilità 2017 rivestono tutte carattere obbligatorio e sono recepite automaticamente nel Regolamento IUC, componente TASI, senza necessità di aggiornamento dello stesso.
Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività,ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
Di pubblicare il presente atto all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Curinga sezione: " Amministrazione Trasparente".
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 con separata votazione con voti :favorevoli : 6 ; contrari: 1 Serrao (per coerenza con il voto espresso per il 2016);astenuti: nessuno; resi in forma palese per alzata di mano da n 7 consiglieri presenti e votanti su 11 assegnati ed in carica,

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale N° del

X Consiglio Comunale N°06 del 30.03.2017

OGGETTO : Imposta unica comunale (IUC) Componente TASI. Approvazione aliquote esercizio 2017

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL Presidente F.F.
F.to Serratore Barbara Ornella

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Relata di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, a decorrere dalla data ***ODIERNA*** all'Albo Pretorio del sito informatico dell'Ente www.comune.curinga.cz.it per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/00, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale

Curinga, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà